

Indici di allerta

Crisi D'Impresa

Enrico Colantoni e Federico Colantoni



Il 20 ottobre 2019, il CNDCEC ha pubblicato il documento relativo agli indici d'impresa, ancora in attesa di conferma da parte del MISE.

Il nuovo Codice sulla Crisi D'Impresa e sull'Insolvenza cambierà profondamente la gestione e la prevenzione delle crisi, non solamente per le grandi imprese ma anche per le piccole-medio imprese. Le strutture, soprattutto di dimensioni ridotte, per rispettare i nuovi obblighi e requisiti normativi avranno la necessità di cambiare ed aggiornare la propria organizzazione amministrativa al fine di non farsi trovare impreparate alle sfide che il nuovo Codice pone.

Per questa ragione, riteniamo utile condividere una breve guida sui cambiamenti normativi.

Sommario

SINTESI.....	3
LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL NUOVO CODICE	4
LA RIFORMA DELLA GOVERNANCE DELLE SRL	8
L'ASSETTO ORGANIZZATIVO	9
GLI INDICI DI ALLERTA PER AGENZIA DELL'ENTRATE E INPS	11
LA RILEVANZA DEI DEBITI VERSO FORNITORI E DIPENDENTI	12
GLI INDICI EMANATI DAL CNDCEC	13
<i>PATRIMONIO NETTO NEGATIVO.....</i>	<i>14</i>
<i>DSCR</i>	<i>16</i>
<i>INDICI</i>	<i>19</i>
<i>INDICI SPECIFICI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI IMPRESE</i>	<i>22</i>
LE PROSPETTIVE DI CONTINUITÀ AZIENDALE.....	24
IL NOSTRO SUPPORTO.....	25

Sintesi

Il nuovo Codice della Crisi cambia radicalmente il modo di affrontare e, soprattutto, prevenire il fenomeno delle crisi aziendali. Molteplici sono le novità a cui gli amministratori devono prestare attenzione:

- A partire da agosto 2020, sono introdotte le procedure di allerta pre-crisi. Gli organi di controllo, gli amministratori ed alcuni soggetti qualificati (come l’Agenzia dell’Entrate) hanno l’obbligo di segnalare all’OCRI (un apposito organismo presso la Camera di Commercio) la situazione di crisi aziendale.
- L’OCRI ha l’obbligo di esaminare la situazione per verificare l’esistenza del reale stato di crisi. Se l’OCRI ritiene reale la situazione di crisi, trova con il debitore delle possibili soluzioni per porvi rimedio, ma nel caso in cui permanga lo stato di crisi o non sia trovato un accordo con i creditori entro i termini previsti, l’OCRI ha l’obbligo di segnalare la situazione dell’impresa al P.M. e deve invitare il debitore a presentare domanda di accesso ad una procedura della crisi o dell’insolvenza entro 30 giorni.
- La segnalazione scatta al verificarsi di uno dei seguenti parametri:
 - Non sostenibilità del debito nei successivi sei mesi;
 - Pregiudizio alla continuità aziendale nell’esercizio in corso o, quanto meno, nei successivi sei mesi;
 - Ritardi di pagamento significativi e reiterati verso fornitori e dipendenti
 - Ritardi di pagamento significativi e reiterati verso enti pubblici, quali Agenzia dell’Entrate, INPS e Agente per la Riscossione
 - Superamento di determinati indicatori di bilancio quali:
 - Patrimonio netto negativo
 - DSCR inferiore a 1
 - Qualora non sia disponibile il DSCR o non sia ritenuto affidabile, il superamento congiunto e contemporaneo di tutti i seguenti indicatori: 1) indice di sostenibilità degli oneri finanziari in termini di rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato; 2) indice di adeguatezza patrimoniale, in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali; 3) indice di ritorno liquido dell’attivo, in termini di rapporto da cash flow e attivo; 4) indice di liquidità, in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine; 5) indice di indebitamento previdenziale e tributario

Le principali novità del nuovo Codice

Il Codice ha l'obiettivo di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali, con due principali finalità:

- consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese
- salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa dovuto a particolari contingenze

La riforma, che entrerà in vigore il 15 agosto 2020, prevede la cancellazione della parola fallimento, sostituita dalla parola liquidazione giudiziarie (il diritto fallimentare si “trasforma” in diritto della crisi di impresa e dell'insolvenza), e la chiara distinzione tra lo stato di crisi e quello di insolvenza con anche l'adozione di un unico modello processuale per l'accertamento di uno dei due stati. Obiettivo molto chiaro della riforma è favorire la continuità aziendale attraverso la creazione di nuove soluzioni con lo scopo anche di migliorare la percezione degli investitori esteri verso l'Italia.

Una delle novità principali è l'introduzione della fase stragiudiziale di allerta pre-crisi volta ad anticipare l'emersione delle crisi, infatti la creazione della “procedura di allerta e di composizione assistita della crisi” mira a:

- anticipare l'emersione della crisi di imprese
- costituire uno strumento di sostegno diretto ad analizzare le cause della sofferenza economica e finanziaria dell'impresa
- conservare gli asset aziendali
- aumentare i livelli di soddisfacimento dei creditori, fornendo un servizio di composizione della crisi funzionale alle trattative per il raggiungimento dell'accordo con i creditori.

La situazione di “crisi” viene descritta come “lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”.

Gli strumenti di allerta si distinguono tra: oneri di segnalazione posti a carico di alcuni soggetti qualificati (come organi di controllo, INPS ed Agenzia delle Entrate) ed obblighi organizzativi posti a carico dell'imprenditore. Vengono identificati come indicatori della crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, che possono incidere sulla sostenibilità dei debiti per l'esercizio in corso o per i 6 mesi successivi e sulla continuità aziendale, tenuto conto della presenza di significativi e molteplici ritardi nei pagamenti.

L'articolo della 13 della riforma individua gli indicatori del dissesto finanziario, patrimoniale e reddituale che devono fungere da "campanello d'allarme". Essi sono:

- il ritardo nei pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti;
- il ritardo nei pagamenti dei fornitori;
- il superamento degli indici di bilancio, così come previsti ed elaborati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti.

Su istanza del debitore o dei creditori, sarà allertato un apposito organismo, OCRI (Organismo di Composizione della Crisi e dell'Insolvenza) sito presso ogni Camera di Commercio, per la composizione assistita della crisi, che avrà il compito di aiutare il debitore a uscire dalla situazione di crisi. Se entro tre mesi, prorogabili fino a sei, non viene trovata una soluzione l'organismo ha il compito di comunicarlo al tribunale. In queste situazioni di difficoltà finanziaria, gli organi di controllo societari (il revisore contabile e la società di revisione) hanno dei doveri specifici:

- Obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa (art. 2086 c.c., già in vigore dal 16.03.19), se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione,
- Rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale,
- Segnalare immediatamente all'organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi; (art. 14).

Se nei 30 giorni seguenti alla segnalazione¹, l'organo amministrativo non fornisce una adeguata risposta o non adotta nessuna azione volta a risolvere la problematica, gli organi di controllo devono informare, senza indugio, l'OCRI, fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni, anche in deroga al disposto dell'art. 2407, comma 1, c.c. quanto all'obbligo di segretezza.

La nuova norma impone oneri informativi anche in capo all'Agenzia delle Entrate, all'INPS e all'Agente della Riscossione delle imposte, che hanno il dovere di:

- Di dare avviso al debitore che la sua esposizione debitoria ha superato l'importo rilevante ai fini della segnalazione;
- Di segnalare al debitore che, se entro 90 giorni dalla ricezione dell'avviso, egli non avrà estinto o altrimenti regolarizzato la propria posizione o non avrà presentato istanza di composizione assistita della crisi o domanda per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza, verrà fatta segnalazione all'OCRI, anche per la comunicazione agli organi di controllo della società.

La sanzione per la mancata ottemperanza all'obbligo di segnalazione consiste, per l'Agenzia delle Entrate e INPS, nell'inefficacia del titolo di prelazione spettante ai crediti dei quali essi sono titolari, e per l'Agente della Riscossione delle Imposte, nell'inopponibilità alla massa di credito per spese ed oneri di riscossione.

Entro 15 giorni dalla ricezione della segnalazione o dell'istanza del debitore, il debitore viene convocato dall'OCRI, insieme agli organi controllo, per un'audizione. Al termine, l'OCRI, in base agli elementi di valutazione presentati dal debitore ed alle informazioni raccolte, può:

- Disporre l'archiviazione delle segnalazioni ricevute, quando ritiene che non sussista la crisi o che si tratti di imprenditore al quale non si applicano gli strumenti di allerta.
- Disporre l'archiviazione quando l'organo di controllo societario o, in sua mancanza, un professionista indipendente, attesta l'esistenza di crediti di imposta o di altri crediti verso pubbliche amministrazioni per i quali sono decorsi 90 giorni dalla messa in mora,


¹ In generale la presentazione di un adeguato prospetto di tesoreria che dimostra la sostenibilità dei debiti nei successivi sei mesi può costituire prova dell'assenza di uno stato di crisi rilevante ai fini dell'allerta.

per un ammontare complessivo che, portato in compensazione con i debiti, determina il mancato superamento delle soglie di cui all'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c).

Se l'OCRI ritiene reale la situazione di crisi, trova con il debitore delle possibili soluzioni per porvi rimedio e fissa delle scadenze temporali entro le quali il debitore deve riferire sulla loro attuazione.

Sono previste soluzioni premiali per l'imprenditore che attiva tempestivamente l'allerta; infatti, la riforma riconosce al debitore che ha presentato l'istanza per la soluzione concordata della crisi di poter richiedere al Tribunale l'adozione di misure protettive necessarie (con una durata non superiore ai tre mesi, prorogabile fino al massimo di un anno) per poter condurre a termine le trattative (art. 20.1). Altre misure protettive sono la riduzione delle sanzioni sui debiti tributari e la proroga del termine per presentare un concordato preventivo o un accordo di ristrutturazione (il doppio di quella che il giudice può normalmente concedere). Inoltre la tempestiva segnalazione all'organo amministrativo da parte dell'organo di controllo, costituisce causa di esonero dalla responsabilità solidale, a condizione che sia stata effettuata tempestiva segnalazione all'OCRI

Nel caso in cui permanga lo stato di crisi o non sia trovato un accordo con i creditori entro i termini previsti, l'OCRI ha l'obbligo di segnalare la situazione dell'impresa al P.M. e deve invitare il debitore a presentare domanda di accesso ad una procedura della crisi o dell'insolvenza entro 30 giorni.



La Riforma della Governance delle Srl

Uno dei dichiarati obiettivi della riforma del diritto della crisi è rappresentato dallo stimolo verso una evoluzione della governance delle imprese italiane. Questo percorso evolutivo è stato scandito in alcune tappe delineate dal Dlgs 14 del 2019. Dal 16 marzo di quest'anno, infatti, si è esteso a ogni impresa in forma societaria o comunque collettiva quell'obbligo di predisposizione degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa, che sino a ieri era espressamente previsto per la sola società per azioni. A questa estensione si è accompagnata una serie di prescrizioni tutte già operative da oltre sei mesi:

- innanzitutto, la precisazione che gli assetti devono risultare adeguati anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale;
- in secondo luogo l'obbligo, qualora tali assetti rivelino indizi di crisi, di attivare senza indugio adeguati strumenti per farvi fronte;
- in terzo luogo, la precisazione che in tutte le società, siano esse di persone o di capitali, la predisposizione degli assetti organizzativi, nonché l'iniziativa diretta all'attivazione tempestiva degli strumenti per far fronte ai segnali di crisi, è di esclusiva competenza degli amministratori;
- infine, con riferimento alle società di capitali e quale corollario di queste previsioni, si richiede all'organo di controllo di appuntare la propria vigilanza sul rispetto del protocollo organizzativo imposto in punto di predisposizione degli assetti e di tempestiva attivazione degli strumenti per la prevenzione della crisi.

Una seconda categoria di interventi riguarda la Srl: sempre dal 16 marzo, vedono l'estensione, sia pure con il filtro della compatibilità, delle regole sull'amministrazione delegata dettate in tema di Spa e la reintroduzione tanto dell'azione di responsabilità dei creditori sociali, quanto (e soprattutto) dell'istituto del controllo giudiziario anche su denuncia di soci minoranza qualificata (titolari di almeno il decimo del capitale sociale). Dal 16 dicembre vedono, inoltre, ampliato l'obbligo di nominare l'organo di controllo interno o il revisore esterno tutte le imprese che abbiano registrato per due esercizi consecutivi ricavi delle vendite e delle prestazioni superiori a 4 milioni di euro; o, in alternativa, un totale dell'attivo patrimoniale superiore a 4 milioni o più di 20 dipendenti.

L'Assetto Organizzativo

Le imprese hanno l'obbligo di organizzarsi anche per rilevare tempestivamente le crisi e i rischi di perdita della continuità aziendale. Inoltre, le aziende devono istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla loro natura e dimensione e devono attivarsi «senza indugio» per adottare e attuare uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità.

L'articolo 14 del Codice della crisi richiede che gli amministratori e l'organo di controllo valutino costantemente (e non episodicamente) se l'assetto organizzativo è adeguato e la sussistenza dell'equilibrio economico e finanziario e il prevedibile andamento della gestione, stabilendo altresì doveri di monitoraggio e di segnalazione a carico degli altri organi di controllo.

Con il termine “assetti” si fa riferimento a tre vaste categorie:

- Assetti Organizzativi: analisi organizzativa, creazione di procedure e controlli
- Assetti Amministrativi: focus sulla gestione aziendale e sul going concern
- Assetti Contabili: strumentazione di misurazione della performance e deliverables

Essi devono essere adeguati con riferimento a:

- natura e dimensioni aziendali (incluse risorse umane, tecnologiche e finanziarie);
- perseguire l'obiettivo di rilevazione tempestiva di crisi d'impresa e perdita di continuità aziendale;
- condizione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa al momento.

È evidente che la previsione dei flussi di cassa è dunque alla base della capacità di prevenzione della crisi. Dotarsi di un sistema per prevederli costituisce il primo obiettivo di ciascuna impresa. La tesoreria rappresenta la funzione aziendale responsabile del processo e ha il compito di gestire i flussi di cassa sia in termini di incassi e pagamenti, sia e soprattutto in termini di misurazione della performance finanziaria e preventivazione.

È fondamentale che l'impresa abbia una previsione delle entrate e delle uscite con un orizzonte temporale minimo di sei mesi: questo consentirà la verifica della capacità dei flussi di cassa prospettici di far fronte alle obbligazioni esistenti e a quelle che si prevede sorgeranno. Non è infatti sufficiente tenere conto dei soli scadenziari attivi e passivi (derivanti dagli obblighi di

pagamento esistenti), ma vanno considerati anche gli ordini clienti e fornitori, nonché le previsioni di acquisto e di vendita ancora non tradottisi in ordinativi. Il dato finale emergente dalla tesoreria è rappresentato dai flussi di cassa mensili netti disponibili per il rimborso dei debiti (per il cui calcolo è necessario l'apporto non solo della funzione finanziarie ma anche di quella commerciale, supply chain, produzione e personale), la cui sommatoria consente il calcolo del DSCR (Debt service coverage ratio, indice di sostenibilità finanziaria del debito aziendale) a sei mesi e dunque di gestire gli indicatori di crisi.

L'altro scopo dell'obbligo di adeguati assetti previsto dal Codice della crisi d'impresa è la rilevazione tempestiva della perdita della continuità aziendale. La rilevazione va effettuata per l'esercizio in corso e come minimo per sei mesi. Ma cosa implica ciò nella pratica?

- Un controllo di gestione che consenta di monitorare la redditività aziendale per cliente, mercato, commessa, prodotto ed altre variabili rilevanti, nel corso dell'anno, è un elemento fondamentale per verificare nel breve termine l'equilibrio economico.
- Un budget annuale, da verificare periodicamente, garantisce il monitoraggio su base maggiormente congrua dell'equilibrio economico e finanziario, se corredato dai flussi finanziari mensili.
- Un piano aziendale pluriennale rappresenta infine la migliore strumentazione disponibile per la verifica del mantenimento dei presupposti di continuità aziendale nel tempo.
- La presenza di una funzione di risk management (interna o esterna attraverso l'ausilio di un consulente)

L'organizzazione rimane comunque l'elemento fondamentale per prevenire la crisi. È dunque necessario valutare attraverso un consulente l'organigramma, i carichi di lavoro, le competenze e anche gli aspetti motivazionali. La mancanza di analisi organizzativa o di strumenti motivazionali può infatti generare un flusso di dati incoerente e non debitamente supportato.

L'adeguatezza degli adeguati assetti deve essere misurata su tre dimensioni. Infatti, gli assetti devono essere adeguati alla natura dell'impresa, vale a dire al modello di business ed al settore industriale di riferimento, ma anche alla dimensione di essa. Infine, la periodicità e l'intensità di misurazione delle variabili sopra delineate cambiano a seconda dello stato di salute dell'impresa. Nei casi di imprese molto redditizie e/o liquide, è ragionevole che tali controlli siano meno frequenti e stringenti rispetto alle aziende vicine alla crisi, dove talvolta la tesoreria viene misurata settimanalmente.

Gli Indici di Allerta per Agenzia dell'Entrate e INPS

I debiti verso gli enti pubblici (Erario, Agente per la Riscossione e Inps) assumono certamente rilevanza ai fini della significatività a fronte del superamento delle soglie di segnalazione.

I limiti per la segnalazione sono i seguenti:

- Agenzia delle Entrate: per debito IVA scaduto e non versato come da comunicazione di liquidazione periodica decorrente dal 1° trimestre 2021:
 - almeno il 30% del volume d'affari del periodo
 - e comunque non inferiore a € 25.000 con un volume d'affari anno precedente fino a € 2.000.000
 - non inferiore a € 50.000 con un volume d'affari anno precedente fino a € 10.000.000
 - non inferiore a € 100.000 con un volume d'affari anno precedente oltre a € 10.000.000.
- I.N.P.S.: entro 60 giorni da quando il ritardo nel versamento dei contributi previdenziali è di oltre 6 mesi e per un ammontare maggiore della metà di quelli dovuti nell'anno precedente e comunque superiori a € 50.000.
- Agente della Riscossione: entro 60 giorni da quando i crediti autodichiarati o definitivamente accertati, affidati per la riscossione dopo il 15.8.2020 e scaduti da oltre 90 giorni superi: € 500.000 per imprese individuali ed € 1.000.000 per imprese collettive.

Gli enti citati non procederanno alla segnalazione, nel caso in cui il debitore documenti di essere titolare di crediti di imposta o di altri crediti verso P.A. risultanti dalla piattaforma per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni del MEF, per un ammontare complessivo di almeno la metà del debito vantato. Sembra chiaro che il debito rilevi soltanto per i crediti affidati all'Agente dopo l'entrata in vigore del Codice (dunque nessun obbligo per quelli precedenti). Per il superamento della soglia, non rileva solo l'esposizione debitoria ma vanno anche conteggiate le sanzioni e gli interessi. Il debitore può estinguere il debito: attraverso un pagamento integrale secondo le modalità previste dalla legge; presentando istanza di composizione assistita della crisi o presentando domanda per l'accesso ad una procedura di regolarizzazione della crisi e dell'insolvenza.

La Rilevanza dei Debiti verso Fornitori e Dipendenti

I ritardi reiterati e significativi sono un indicatore di crisi che si contraddistingue per la presenza di inadempimenti attuali e non prospettici.

Sono ritenuti indicatori significativi:

- l'esistenza di debiti verso fornitori, scaduti da almeno centoventi giorni, per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti.
- l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno sessanta giorni, per un ammontare pari ad oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni.

Quanto ai fornitori, assumono rilevanza non solo lo sfioramento delle soglie previste ma anche la presenza di azioni esecutive non episodiche da parte degli stessi o di gravi interruzioni nel rapporto di fornitura. Al contrario, non possono assumere rilevanza i ritardi di pagamento se fisiologici (cioè con le tre caratteristiche fissate dal documento del CNDCEC sul DSCR - vedasi paragrafo successivo).

Riguardo ai dipendenti, infine, gli inadempimenti rilevanti sono già definiti e dunque risultano non solo riferibili al primo comma dell'articolo 24 del Codice: il tema della continuità aziendale risulta infatti centrale con riferimento ai rapporti di lavoro. Occorre dunque monitorare le conseguenze potenzialmente derivanti dalla perdita di risorse chiave per la produzione o per la progettazione o per la vendita, anche in presenza di uno scaduto salari e stipendi inferiore alle soglie fissate dalle misure premiali.

Gli Indici emanati dal CNDCEC

Secondo quanto previsto dal Codice della Crisi D'Impresa, a partire dal prossimo agosto, il discrimine tra le situazioni che debbono essere oggetto di segnalazione e quelle non comportano ancora l'attivazione dell'allerta è costituito da:


- non sostenibilità del debito nei successivi sei mesi;
- pregiudizio alla continuità aziendale nell'esercizio in corso o, quanto meno, nei successivi sei mesi;
- ritardi di pagamento significativi e reiterati (art. 24: fornitori, dipendenti e superamento indici).

Il CNDCEC nello stabilire gli indici di riferimento, ha fissato un sistema gerarchico basato su tre livelli. Già il superamento dell'indice di primo livello comporta la segnalazione; invece, solo nel caso di esito positivo, è necessario condurre l'analisi anche sul parametro di secondo livello.

Gli indici identificati sono i seguenti (secondo il livello gerarchico):

- Patrimonio netto negativo
- DSCR inferiore a 1
- Qualora non sia disponibile il DSCR o non sia ritenuto affidabile, il superamento congiunto e contemporaneo di tutti i seguenti indicatori:
 1. indice di sostenibilità degli oneri finanziari in termini di rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato;
 2. indice di adeguatezza patrimoniale, in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali;
 3. indice di ritorno liquido dell'attivo, in termini di rapporto da cash flow e attivo;
 4. indice di liquidità, in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine;
 5. indice di indebitamento previdenziale e tributario, in termini di rapporto tra l'indebitamento previdenziale e tributario e l'attivo.

È necessario verificare il superamento di tali indici almeno una volta ogni tre mesi.

IL QUADRO DEGLI INDICATORI NELL'ACCERTAMENTO DELLO STATO DI CRISI


Ogni tre mesi è necessario condurre un'analisi per verificare il superamento degli indici. Tale valutazione, in assenza di un bilancio approvato (il DSCR si basa sempre solo su dati previsionali), dovrà essere condotta sulla base di una situazione infrannuale, avente natura volontaria, redatta dall'impresa per la valutazione dell'andamento economico e finanziario. Questa, nel rispetto del principio di proporzionalità, potrà essere costituita anche dai soli stato patrimoniale e conto economico, redatti secondo quanto previsto dall'OIC 30 o comunque facendo attenzione alla effettiva rilevanza delle scritture rispetto agli indici fatta salva la necessità di una adeguata valutazione preliminare del patrimonio netto. Occorre in particolare che il controllo degli indicatori di crisi sia più frequente qualora le condizioni economiche, finanziarie o patrimoniali dell'impresa siano tali da renderlo necessario. Nel caso in cui si utilizzino bilanci non approvati dall'assemblea o bilanci infrannuali, è necessaria una loro approvazione da parte dell'organo amministrativo, o, in mancanza, del responsabile delle scritture contabili.

Patrimonio netto negativo

È un indice di crisi che trova applicazione per tutte le imprese la presenza di un patrimonio netto negativo o, per le società di capitali, al di sotto del limite di legge. Tale indice è rilevabile direttamente dal dato del "patrimonio netto" (totale voce A, sezione "passivo" dello stato patrimoniale, art. 2424 cod. civ.), cui sottrarre i "crediti verso soci per versamenti ancora dovuti" (voce A, stato patrimoniale attivo), eventuali dividendi deliberati non ancora

contabilizzati. Nel “patrimonio netto” non si tiene conto dell’eventuale “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”, indipendentemente dal suo saldo, in linea con quanto disposto dall’art. 2426 c.c., co. 1, n. 11-bis. È dunque evidente che i criteri di valutazione delle poste contabili sottesi alla determinazione del patrimonio netto non possono che essere quelli indicati dal Codice civile per il bilancio di esercizio, ancorché non si renda necessaria la predisposizione dell’intero pacchetto documentale previsto dall’articolo 2423. Ciò è a maggior ragione valido per le imprese che – non essendo costituite sotto forma di società di capitali – non sono sottoposte all’obbligo di predisposizione del bilancio di esercizio: anche in questo caso occorrerà tuttavia determinare il patrimonio netto in base alle risultanze contabili, facendo riferimento ai principi di valutazione che sono validi per le società di capitali.

Le imprese che adottano i principi contabili internazionali calcolano il patrimonio netto considerando le equivalenti voci risultanti dal bilancio, con l’esclusione, oltre alla già citata “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”, delle altre riserve specifiche derivanti dagli IFRS (quali riserve di fair value, riserve attuariali, riserva stock option, ecc.).

Vi sono indubbiamente elementi di soggettività nella valutazione di talune poste di bilancio, nonché aspetti di complessità che possono richiedere un passaggio di riflessione al di fuori del mero dato contabile: dall’impairment test per gli intangibles alle società partecipate, dai crediti esteri alle commesse in corso, sono numerose le poste di bilancio la cui natura implica la necessità di una valutazione del dato contabile. I criteri ai quali gli amministratori devono comunque attenersi sono i medesimi che sarebbero utilizzati nella predisposizione del bilancio di esercizio, e dunque gli errori – ma anche il dolo – possono inficiare la capacità del patrimonio netto di esprimere un valore rispondente a quanto richiesto.

Trimestralmente sarà dunque necessario verificare la consistenza patrimoniale, e in particolare che il patrimonio netto non assuma una grandezza negativa o – per le società di capitali – inferiore alle soglie minime di legge. La stessa lettera c) dell’articolo 24 presuppone infatti che possa farsi riferimento non solo all’ultimo bilancio approvato: in generale, vi è la necessità di determinare infrannualmente il valore del patrimonio netto. E va comunque precisato che, a differenza di quanto accade a proposito del bilancio di esercizio, in questo caso l’obiettivo della determinazione del dato non è il valore esatto del patrimonio, ma la verifica dell’eventuale superamento delle soglie di rilevanza del suo valore fissate dall’articolo 13, secondo comma. La certezza della consistenza minima del patrimonio della società nel suo complesso può consentire di tollerare errori di calcolo che siano assorbiti dall’entità in valore assoluto del

patrimonio netto (e la natura delle singole poste di attivo), e dalla misura della sua variazione periodica (da intendersi come redditività complessiva e fluttuazione di singole poste).

Verosimilmente, sarà quindi riscontrabile una forte correlazione tra la presenza di una corretta e tempestiva rilevazione trimestrale dei risultati contabili e gli adeguati assetti organizzativi amministrativi e contabili che attualmente vengono previsti dalla legge.

In caso di patrimonio netto negativo, le principali mosse possibili in questo senso sono rappresentate da versamenti soci a fondo perduto o in conto copertura perdite di esercizio, da versamenti in conto futuro aumento di capitale sociale, dalla rinuncia a precedenti crediti o finanziamenti (o ai compensi degli amministratori) oppure da veri e propri aumenti del capitale sottoscritto e versato. Questi interventi possono non essere sufficienti, occorre infatti fare considerazioni circa la genesi della insufficienza del patrimonio netto, che in presenza di perdite di esercizio conseguenti a fenomeni che non si siano esauriti deve necessariamente condurre a riflessioni sulla continuità aziendale e dunque altro indicatore di crisi autonomo. Ai fini segnaletici è ammessa la prova contraria dell'assunzione di provvedimenti di ricostituzione del patrimonio al minimo legale.

DSCR

È altresì un indice di crisi che trova applicazione per tutte le imprese la presenza di un DSCR a sei mesi inferiore ad 1. Il DSCR è calcolato come rapporto tra i flussi di cassa liberi previsti nei sei mesi successivi che sono disponibili per il rimborso dei debiti previsti nello stesso arco temporale. Valori di tale indice superiori ad uno, denotano la stimata capacità di sostenibilità dei debiti su un orizzonte di sei mesi, valori inferiori ad uno la relativa incapacità. Il DSCR è utilizzabile solo in presenza di dati prognostici non ritenuti inaffidabili dagli organi di controllo secondo il loro giudizio professionale. La stima del dato prognostico è compito dell'organo amministrativo delegato, attraverso il ricorso agli adeguati assetti.

Preliminarmente va ricordato che l'utilizzo del DSCR come indice ai fini del presente documento è ammesso a condizione che gli organi di controllo non ritengano inaffidabili i dati assunti per il calcolo, secondo il proprio giudizio professionale, a partire dal budget di tesoreria usato ai fini della costruzione dei flussi di cassa rilevanti.

Per il calcolo del DSCR possono essere alternativamente seguiti due approcci basati su budget di tesoreria.

1° approccio

Il DSCR deriva da un budget di tesoreria, redatto dall'impresa, che rappresenti le entrate e le uscite di disponibilità liquide attese nei successivi sei mesi. Da tale budget si ricavano il numeratore e il denominatore dell'indice:

- al denominatore si sommano le uscite previste contrattualmente per rimborso di debiti finanziari (verso banche o altri finanziatori come società di leasing). Il rimborso è inteso come pagamento della quota capitale contrattualmente previsto per i successivi sei mesi.
- al numeratore si sommano tutte le risorse disponibili per il suddetto servizio al debito, dati dal totale delle entrate di liquidità previste nei prossimi sei mesi, incluse le giacenze iniziali di cassa, dal quale sottrarre tutte le uscite di liquidità previste riferite allo stesso periodo, ad eccezione dei rimborsi dei debiti posti al denominatore

Si tiene quindi conto al numeratore anche della gestione degli investimenti e della gestione finanziaria (dunque rientrano l'accensione di nuovi finanziamenti, il pagamento di dividendi ed aumenti di capitale sociale). Nell'ambito di quest'ultima, rilevano anche i flussi attivi derivanti dalle linee di credito non utilizzate delle quali, nell'orizzonte temporale di riferimento, si renda disponibile l'utilizzo. Con riferimento alle linee autoliquidanti, esse dovrebbero essere considerate fruibili per la sola parte relativa ai crediti commerciali che, sulla base delle disposizioni convenute, sono 'anticipabili'.

$$DSCR = \frac{\text{Flussi di cassa operativi al netto della gestione finanziaria} + \text{Cassa iniziale}}{\text{Rimborso quote di capitale e interessi per debiti finanziari}}$$

2° approccio

Il calcolo è effettuato mediante il rapporto tra i flussi di cassa complessivi liberi al servizio del debito attesi nei sei mesi successivi ed i flussi necessari per rimborsare il debito non operativo che scade negli stessi sei mesi.

Al numeratore, costituito dai flussi al servizio del debito, vanno inseriti:

- a) I flussi operativi al servizio del debito (FCFO)² dei sei mesi successivi, applicando il principio OIC 10 non concorrono al calcolo dei flussi operativi gli arretrati di cui alle lett. e – f);

² FCFO=EBITDA - Imposte - Delta Circolante +/- Gestione degli Investimenti

- b) Le disponibilità liquide iniziali;
- c) Le linee di credito disponibili che possono essere usate nell'orizzonte temporale di riferimento. Con riferimento alle linee autoliquidanti esse dovrebbero essere considerate fruibili per la sola parte relativa ai crediti commerciali che, sulla base delle disposizioni convenute, sono 'anticipabili'.

Il denominatore corrisponde al debito non operativo che deve essere rimborsato nei sei mesi successivi. Esso è costituito da:

- d) pagamenti previsti, per capitale ed interessi, del debito finanziario;
- e) debito fiscale o contributivo, comprensivo di sanzioni ed interessi, non corrente e cioè debito il cui versamento non è stato effettuato alle scadenze di legge (e pertanto è o scaduto ovvero oggetto di rateazioni), il cui pagamento, anche in virtù di rateazioni e dilazioni accordate, scade nei successivi sei mesi;
- f) debito nei confronti dei fornitori e degli altri creditori il cui ritardo di pagamento supera i limiti della fisiologia.³ Nel caso di debito derivante da piani di rientro accordati dai fornitori/creditori, rileva la parte di essi, comprensiva dei relativi interessi, che scade nei sei mesi.

Le linee di credito in scadenza nei sei mesi successivi, sono collocate al denominatore salvo che se ne ritenga ragionevole il rinnovo o il mantenimento.

DSCR

$$= \frac{\text{Flussi di cassa operativi} + \text{Cassa iniziale}}{\text{Rimborso debiti finanziari} + \text{debiti fiscali} | \text{contr.} | \text{fornitori non fisiologici e non correnti}}$$

³ Ai fini del calcolo di entrambe le versioni del DSCR viene ammesso il pagamento dei fornitori differito rispetto alla scadenza contrattuale a condizione che esso non superi il limite della fisiologia. È fisiologico un pagamento differito rispetto al termine contrattuale quando risultino confermate tutte le seguenti condizioni: i) non comporti reazione da parte del fornitore mediante azioni volte alla riscossione o alla pretesa degli interessi moratori; ii) il fornitore prosegua regolarmente le forniture (senza condizionarle a pagamenti a pronti delle forniture); iii) la gestione della supply chain intervenga senza interruzioni. Quanto riportato sopra prescinde del rispetto dei termini fissati dal d.lgs. n. 231/2002 che aveva recepito la Direttiva 2000/35/CE emanata in tema di ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali. In tal caso peraltro gli interessi moratori ex legge, anche se non richiesti dal fornitore, sono portati in conto per la costruzione del DSCR.

Vi è da considerare che ai fini del calcolo del numeratore del DSCR l'incasso dei crediti liquidi ed esigibili nei confronti della pubblica amministrazione, diversa dagli enti locali che hanno dichiarato lo stato di dissesto, andrebbe portato in conto al momento alla scadenza prevista e, se scaduta, come pagamento a pronti.

La scelta tra i due approcci è rimessa agli organi di controllo e dipende dalla qualità ed affidabilità dei relativi flussi informativi. Ai fini del calcolo del DSCR l'orizzonte temporale di sei mesi può essere ampliato alla durata residua dell'esercizio se superiore a sei mesi, se ciò rende più agevole ed affidabile il calcolo del DSCR. In ogni caso, numeratore e denominatore devono essere tra di loro confrontabili. Il calcolo del DSCR presuppone la stima dei flussi finanziari prognostici. Al riguardo, sia l'art. 2381, co. 5 c.c. sia l'art. 2086 c.c. prevedono il principio della proporzionalità alle dimensioni dell'impresa. A tal riguardo i principi contabili e segnatamente l'OIC 9, introducono per le imprese di minori dimensioni, la possibilità di stimare i flussi prognostici occorrenti per la determinazione del valore degli attivi, in misura semplificata ricorrendo alle sole grandezze economiche, a condizione che venga rispettato il principio della sostanziale comparabilità del numeratore e del denominatore.

Sono dunque fondamentali le tempistiche di rilevazione della tesoreria: se la tesoreria viene calcolata trimestralmente, al 31 marzo la prima rilevazione condotta con orizzonte semestrale conterrà dati fino al 30 settembre; al 31 maggio, tuttavia, gli amministratori ed i sindaci esaminando quella medesima rilevazione non avrebbero più visibilità su sei mesi di sostenibilità dei debiti, ma solo su quattro. Occorrerà dunque che la tesoreria estenda la sua visibilità ad un range temporale che consenta – tra una rilevazione e l'altra – di avere sempre sotto gli occhi i sei mesi di sostenibilità dei debiti. Per questa ragione, è consigliabile una rilevazione almeno mensile della tesoreria. Sono comunque normali gli scostamenti tra i dati stimati e quelli consuntivi; tale scostamento non è, di per sé, sintomatico di scarsa affidabilità della costruzione dei dati prognostici.

Indici

Se il patrimonio netto è positivo e il capitale sociale è sopra il limite legale e se il DSCR non è disponibile oppure è ritenuto non sufficientemente affidabile per la inadeguata qualità dei dati prognostici, si adottano i seguenti 5 indici, con soglie diverse a seconda del settore di attività, che devono essere superati tutti contemporaneamente:

- indice di sostenibilità degli oneri finanziari in termini di rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato. Modalità di calcolo
 - al numeratore, gli interessi e altri oneri finanziari di cui alla voce C.17 art. 2425 c.c.;
 - al denominatore, i ricavi netti, ovvero la voce A.1) Ricavi delle vendite e prestazione dell'art. 2425 c.c.
- indice di adeguatezza patrimoniale, in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali. Modalità di calcolo:
 - al numeratore, il patrimonio netto costituito dalla voce A stato patrimoniale passivo dell'art. 2424 c.c., detratti i crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (voce A stato patrimoniale attivo) e i dividendi deliberati;
 - al denominatore, i debiti totali costituiti da tutti i debiti (voce D passivo dell'art. 2424 c.c.), indipendentemente dalla loro natura e dai ratei e risconti passivi (voce E passivo dell'art. 2424 c.c.).
- indice di ritorno liquido dell'attivo, in termini di rapporto da cash flow e attivo. Modalità di calcolo:
 - al numeratore, il cash flow ottenuto come somma del risultato dell'esercizio e dei costi non monetari (ad.es, ammortamenti, svalutazioni crediti, accantonamenti per rischi), dal quale dedurre i ricavi non monetari (ad.es, rivalutazioni partecipazioni, imposte anticipate);
 - al denominatore il totale dell'attivo dello stato patrimoniale art. 2424 c.c.
- indice di liquidità, in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine. Modalità di calcolo:
 - al numeratore, l'attivo a breve termine quale risultante dalla somma delle voci dell'attivo circolante (voce C attivo dell'art. 2424 c.c.) esigibili entro l'esercizio successivo e i ratei e risconti attivi (voce D attivo dell'art. 2424 c.c.);
 - al denominatore, Il passivo a breve termine costituito da tutti i debiti (voce D passivo) esigibili entro l'esercizio successivo e dai ratei e risconti passivi (voce E).
- indice di indebitamento previdenziale e tributario, in termini di rapporto tra l'indebitamento previdenziale e tributario e l'attivo. Modalità di calcolo:
 - al numeratore, l'Indebitamento tributario rappresentato dai debiti tributari (voce D.12 passivo dell'art. 2424 c.c.) esigibili entro e oltre l'esercizio successivo, l'Indebitamento previdenziale costituito dai debiti verso istituti di previdenza e

assistenza sociale (voce D.13 passivo dell'art. 2424 c.c.) esigibili entro e oltre l'esercizio successivo;

- al denominatore, l'attivo netto corrispondente al totale dell'attivo dello stato patrimoniale art. 2424 c.c.

Va sottolineato che a differenza del patrimonio netto e DSCR che sono applicati per tutte le imprese, gli indici assumono soglie diverse a seconda del settore (codice ATECO 2007). Infine, ove poi un'impresa ritenesse non applicabili al proprio caso gli indici indicati (ad esempio perché ritenesse non precisa la classificazione sulla base dei Codici Istat) dal Consiglio nazionale avrà la facoltà di elaborarne di propri, in questo caso, però, tali indici dovranno essere attestati da un professionista indipendente. Il Codice della Crisi non indica una tempistica di revisione per questi indici "su misura" come per quelli tradizionali (ogni 3 anni). Essi producono gli effetti dall'esercizio successivo all'attestazione allegata alla nota integrativa al bilancio (dunque generalmente non prima del 2021, mentre gli indici "tradizionali" a partire da agosto 2020). Nella nota integrativa, l'impresa è tenuta a motivare le ragioni per le quali è ricorsa ad indici ad hoc e deve indicare gli indici ritenuti idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza della crisi. In caso di superamento di questi indici, scatta la segnalazione secondo le modalità previste per gli indici tradizionali.

L'analisi statistica ha portato ad individuare soglie diverse per settori come di seguito riportato (tali indici sono oggetto di revisione ogni tre anni):

Settore	Soglie di allerta				
	ONERI FINANZIARI / RICAVI %	PATRIMONIO NETTO / DEBITI TOTALI %	LIQUIDITA' A BREVE TERMINE (ATTIVITA' A BREVE/PASSIVITA' BREVE) %	CASH FLOW / ATTIVO %	(INDEBITAMENTO PREVIDENZIALE+ TRIBUTARIO) / ATTIVO %
(A) AGRICOLTURA SILVICOLTURA E PESCA	2.8	9.4	92.1	0.3	5.6
(B)ESTRAZIONE (C)MANIFATTURA (D)PROD.ENERGIA/GAS	3.0	7.6	93.7	0.5	4.9
(E) FORN. ACQUA RETI FOGNARIE RIFIUTI (D) TRASM. ENERGIA/GAS	2.6	6.7	84.2	1.9	6.5
(F41)COSTRUZIONE DI EDIFICI	3.8	4.9	108.0	0.4	3.8
(F42) INGEGNERIA CIVILE (F43) COSTR. SPECIALIZZATE	2.8	5.3	101.1	1.4	5.3
(G45)COMM INGROSSO e DETT AUTOVEICOLI (G46) COMM INGROSSO (D) DISTRIB. ENERGIA/GAS	2.1	6.3	101.4	0.6	2.9
(G47) COMM DETTAGLIO (I56) BAR e RISTORANTI	1.5	4.2	89.8	1.0	7.8
(H) TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO (I55) HOTEL	1.5	4.1	86.0	1.4	10.2
(JMN)SERVIZI ALLE IMPRESE	1.8	5.2	95.4	1.7	11.9
(PQRS) SERVIZI ALLE PERSONE	2.7	2.3	69.8	0.5	14.6

Il primo e il secondo indice sono ritenuti particolarmente efficaci nel valutare lo stato di salute di un'azienda. Il terzo e il quarto indice pongono l'accento sulla capacità della stessa impresa di generare cassa, pur affrontando il tema da angolazioni differenti. L'indice di ritorno liquido all'attivo, infatti, misura l'efficienza con cui le attività generano cassa ed è indicativo della

marginalità dell'impresa. L'indice di liquidità, invece, confrontando i flussi della gestione corrente in entrata e in uscita, misura la sostenibilità dell'organizzazione nel breve periodo e fornisce informazioni utili alla stima della solvibilità dell'impresa nei sei mesi successivi. Infine, l'ultimo indice si rivela particolarmente utile per due motivi. In primo luogo, perché l'incremento del debito tributario e previdenziale è un forte indicatore di crisi e, in secondo luogo, perché consente di tenere sotto controllo il rischio che i creditori pubblici qualificati procedano a segnalare la società all'OCRI. Le imprese che redigono il bilancio con le semplificazioni di cui agli artt. 2435-bis e 2435-ter c.c. calcolano tali indici ricorrendo alla situazione contabile usata per la redazione del bilancio, considerato che il loro bilancio può non mostrare alcune delle grandezze necessarie. I dati utilizzati per il calcolo degli indici devono essere disponibili per la consultazione da parte degli organi di controllo.

Indici Specifici per Particolari Categorie di Imprese

Per alcune imprese, sotto elencate, sono applicate regole diverse da quelle generali, fermo restando l'applicabilità di alcune previsioni.

Imprese costituite da meno di due anni

Per le imprese costituite da meno di due anni l'unico indice che rileva è il solo patrimonio netto negativo. Si applicano viceversa le regole generali e gli indici di settore nel caso in cui l'impresa o la società neo costituita sia succeduta ad altra o sia subentrata ad altra nella conduzione o nella titolarità dell'azienda. Si tratta, ad esempio, dei seguenti casi:

- società beneficiarie di un complesso o di un ramo aziendale per effetto di un'operazione di scissione;
- società incorporanti in una operazione di fusione o risultanti dalla fusione;
- società conferitarie di un complesso o di un ramo aziendale;
- imprese acquirenti un complesso od un ramo aziendale già esistente;
- imprese che conducono in affitto un complesso o un ramo aziendale già esistente.

Imprese in liquidazione

Per le imprese in liquidazione, a condizione che esse abbiano cessato l'attività, l'indice rilevante della crisi è rappresentato dal rapporto tra il valore di realizzo dell'attivo liquidabile e il debito complessivo della società. Rilevano comunque la presenza di reiterati e significativi ritardi nei pagamenti o di un DSCR inferiore ad 1. Non è invece di per sé indicativa la presenza

di un patrimonio netto negativo che potrebbe derivare da un minore valore di libro degli assets rispetto a quanto realizzabile dalla loro Liquidazione.

Start-up innovative

Per le start-up innovative non possono applicarsi gli stessi indici. Ciò in ragione (in particolare per le prime) dell'elevato tasso di insuccesso connaturale al profilo di rischio che caratterizza queste imprese. Per esse rileva principalmente la capacità di ottenere risorse finanziarie da soci, obbligazionisti, banche, intermediari finanziari che unitamente alle sovvenzioni ed ai contributi pubblici consentano di proseguire nello studio e nello sviluppo dell'iniziativa imprenditoriale. L'indice di crisi risiede dunque, in presenza di debito attuale o derivante dagli impegni assunti, nella capacità di ottenere le risorse finanziarie per la prosecuzione dell'attività di studio e di sviluppo, laddove un momento di criticità è costituito dalla sua sospensione per almeno 12 mesi. Per la misurazione dell'indice si ricorre pertanto al DSCR, tenendo conto del fabbisogno finanziario minimo per la prosecuzione dell'attività di studio e sviluppo del progetto. L'assenza di ricavi ed i risultati economici negativi, di converso, non hanno rilevanza determinante al fine di individuare lo stato di crisi. Il fatto che la natura innovativa dell'impresa dipenda dalla dichiarazione della parte comporta comunque la necessità di una valutazione della sussistenza dei requisiti da parte degli organi di controllo. Quanto appena descritto non implica che le società oggetto degli indici specifici siano esenti da qualsiasi tipo di valutazione sulle probabilità di sopravvivenza. I loro amministratori devono comunque preoccuparsi che il debito rimanga sostenibile nei sei mesi successivi, che la continuità aziendale non sia a rischio e che non vi siano significativi e reiterati ritardi nei pagamenti, come descritti nell'articolo 24.

Sintesi Indicatori Specifici	
Imprese costituite da meno di due anni	<i>Patrimonio netto < 0</i>
imprese in liquidazione	<ul style="list-style-type: none"> • <i>DSCR < 1</i> • <i>Reiterati e significativi ritardi nei pagamenti</i>
Start-up innovative	<i>DSCR < 1</i>

Le Prospettive di Continuità Aziendale

Lo stato di crisi risiede nella inadeguatezza delle disponibilità liquide attuali e dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni esistenti ed a quelle previste. In altre parole è possibile che vi siano imprese che potrebbero sotto altri profili essere considerate “in crisi” ma le loro criticità non rilevano sino a quando non vi sia una probabilità di insolvenza nei sei mesi successivi. È evidente che il superamento delle soglie stabilite dalla legge e dal CNDCEC per i vari indici fornisce ragionevoli presunzioni ma non implica automaticamente la fondatezza dell’indizio di crisi. Infatti la fondatezza degli indizi della crisi provenienti dal sistema di indicatori di cui ai punti seguenti è il risultato della valutazione professionale e unitaria che gli organi di controllo societari. La non sostenibilità dei debiti è una minaccia alla continuità (ad esempio forti riduzioni dei ricavi/margini), ma vi possono essere minacce alla continuità correlate ad altro tipo di eventi (ad esempio danni ambientali). Queste minacce non sono rilevabili dagli indici di cui alla delega, in quanto avulse dal sistema dei valori di bilancio al quale tali indici si riconnettono, ma devono essere attentamente monitorate da parte dell’organo amministrativo⁴.

Il pregiudizio alla continuità aziendale rileva ai fini degli obblighi segnaletici nei limiti degli eventi che compromettano la continuità per l’esercizio in corso e, qualora la durata residua dello stesso sia inferiore a sei mesi, nei sei mesi successivi. L’imprenditore ha il compito di monitorare la sussistenza di tali minacce e valutare eventuali rimedi; gli organi di controllo hanno il compito di verificare il costante monitoraggio da parte dell’imprenditore.

⁴ Tra questi: intenzione della direzione di liquidare l’impresa o di cessare le attività; perdita di membri della direzione con responsabilità strategiche senza una loro sostituzione; perdita di mercati fondamentali, di clienti chiave, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti; scarsità nell’approvvigionamento di forniture importanti; comparsa di concorrenti di grande successo; modifiche di leggi o regolamenti o delle politiche governative che si presume possano influenzare negativamente l’impresa.

Il Nostro Supporto

Lo studio Consulenti Associati, con le sue sedi di Mantova e Verona, può supportare le aziende ad affrontare questo cambiamento radicale di prospettiva.

Il nostro Team può offrire una vasta rete di servizi, tra cui:

- Funzioni di controllo societario e revisione legale dei conti
- Verifica ed eventuale predisposizione degli assetti organizzativi ed amministrativi
- Predisposizione di un servizio di Tesoreria adatto al contesto ed alle dimensioni
- Predisposizione di un Budget di cassa
- Controllo e verifica del rispetto di tutti i parametri indicati nel nuovo Codice della Crisi (DSCR, indici, debiti vs fornitori/dipendenti/Enti pubblici)
- Attestazione di indici specifici per l'azienda
- Aiuto nella ricerca o nel rinnovo di finanziamenti

Contatti:

Dott. Federico Colantoni

Tel: 3467235290

Mail: federico.colantoni@consulentiassociati.org



Consulenti Associati Contatti

Sede principale:

Mantova

Via Valsesia, 55
46100

Tel. +39 0376 220 450

Sede secondaria:

Verona

Via Teatro Filarmonico, 12

Web

www.consulentiassociati.org